



REPERTORIO N. 56

RACCOLTA N. 48

Atto costitutivo della società a responsabilità limitata

"CITY DESIGN - società a responsabilità limitata"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di dicembre,

(09.12.2014)

in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, civico 140.

Avanti a me avvocato Corrado Sabia, notaio in Salerno, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania,

Sono comparsi i signori:

PAGANO MATTEO, nato a Salerno l'undici ottobre millenovecentocinquantotto, con domicilio in Salerno al via Ligea, civico 96,

codice fiscale PGN MTT 58R11 H703F;

SCARPA ISABELLA, nata a Bologna, il ventitré marzo millenovecentosessanta, con domicilio in Pellezzano al via S. De Vita, civico 1,

codice fiscale SCR SLL 60C63 A944S.

I medesimi, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto.

ARTICOLO 1 - CONSENSO

Ai sensi degli articoli 2462 e seguenti del codice civile, è costituita tra i signori Pagano Matteo e Scarpa Isabella una società a responsabilità limitata con la denominazione "CITY DESIGN - società a responsabilità limitata".

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Salerno.

Ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, ai fini dell'iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese competente, i costituiti danno atto che l'indirizzo della sede legale, comprensivo della via e del numero civico, è Salerno, Via Costanzella Calenda, civico 10, ferma restando la competenza dell'organo amministrativo per l'adozione della delibera modificativa dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e per la successiva comunicazione prevista dalla medesima norma.

ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto l'esercizio delle attività determinate all'articolo "3" dell'allegato statuto sociale.

ARTICOLO 4 - CAPITALE

Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (euro diecimila e zero centesimi) ed è totalmente sottoscritto in denaro dai soci nelle seguenti misure:

- socio signor Pagano Matteo per una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila e zero centesimi) pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;



Corrado Sabia
NOTAIO

Registrato a Salerno

in data 10/12/2014

al numero 11265

serie 1T

per euro 356,00

Iscritto nel Registro

delle Imprese di Salerno

in data 10 dicembre 2014

con protocollo numero

65617/2014

giusta domanda del

10 dicembre 2014



- socio signora Scarpa Isabella per una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila e zero centesimi) pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;
e viene liberato come da successivo articolo 8.

ARTICOLO 5 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione di ciascun socio è determinata in misura proporzionale al conferimento.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta.

ARTICOLO 6 - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza del presente atto e dello statuto sociale contenente, tra l'altro, le norme relative all'organizzazione e al funzionamento della società, ivi comprese quelle concernenti la ripartizione di competenze tra soci e amministratori, l'amministrazione e la rappresentanza, statuto che, previa lettura da me datane ai comparenti, viene dagli stessi approvato, firmato in calce e a margine dagli stessi comparenti e da me notaio, e quindi allegato al presente sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante e essenziale.

ARTICOLO 7 - ORGANO AMMINISTRATIVO

I costituenti convengono che la società sia amministrata, fino a dimissioni o revoca, da un amministratore unico, munito della rappresentanza generale della società e dei poteri previsti dall'allegato statuto, in persona della costituita signora Scarpa Isabella.

La nominata signora Scarpa Isabella dichiara di accettare e di non versare in alcuna causa di ineleggibilità e/o decadenza.

La società, non ricorrendone gli obblighi di legge, non ha organo di controllo.

ARTICOLO 8 - CONFERIMENTI

I comparenti tutti danno atto che è stato versato all'organo amministrativo nominato, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, il venticinque per cento dei conferimenti in denaro nel seguente modo:

- il socio Pagano Matteo ha consegnato un assegno circolare numero 8107800515-09, emesso in data odierna dell'importo di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta e zero centesimi) da Banco di Napoli S.p.a., filiale di Salerno 04000, Corso Vittorio Emanuele, non trasferibile, all'ordine della costituenda società "CITY DESIGN SRL";

- il socio Scarpa Isabella ha consegnato un assegno circolare numero 7.319.088.686-00, emesso in data odierna dell'importo di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta e zero centesimi) da Unicredit S.p.a., filiale di Salerno Portanova, non trasferibile, all'ordine della costituenda società "CITY DESIGN SRL".

La signora Scarpa Isabella, in qualità di amministratore unico, dichiara di aver ricevuto i titoli sopra descritti e che

pertanto il capitale è interamente sottoscritto per euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) e versato per euro 2.500,00 (duemilacinquecento e zero centesimi).

ARTICOLO 9 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 10 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre dell'anno dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese competente.

ARTICOLO 11 - SPESE

Le spese per la costituzione della società, che ammontano a euro novecento e zero centesimi circa, sono a carico della società.

ARTICOLO 12 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I componenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, acconsentono al trattamento dei loro dati personali i quali potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi al presente atto, relative formalità ed effetti fiscali, ed altresì per i fini connessi alle normative antiriciclaggio. Letto da me notaio, una con l'allegato, ai componenti che, interpellati, approvano e sottoscrivono con me notaio perché conforme alla loro volontà alle ore undici e minuti quarantacinque.

Scritto da me notaio con sistema informatico e in parte di mia mano per fogli due, facciate cinque e della sesta fin qui.


F.to: Matteo Pagano

F.to: Isabella Scarpa

F.to: Corrado Sabia notaio (impronta del sigillo)

La presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di un foglio, è conforme al suo originale e si rilascia per uso consentito.

Salerno, 21 gennaio 2015



Allegato "A" al numero 48 di raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA'

"CITY DESIGN - società a responsabilità limitata"

PARTI PRIMA - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "CITY DESIGN - società a responsabilità limitata".

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1. La società ha sede nel comune di Salerno.

2.2. L'indirizzo completo, comprensivo della via e del numero civico, è quello indicato nel Registro delle Imprese competente ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE

3.1. La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) acquisto, vendita e permuta di beni immobili di qualsiasi genere, autovetture e natanti;
- b) costruzione, ristrutturazione, trasformazione, riparazione, sia effettuate direttamente che concedendo cottimi e appalti, di appartamenti, negozi, uffici, di immobili di qualsiasi altro genere e relativa vendita;
- c) gestione e locazione di immobili, autovetture e natanti.

3.2. Al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni, di natura mobiliare e immobiliare, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresi:


- l'assunzione, allo scopo di stabile investimento e non al fine di collocamento presso il pubblico, diretta ed indiretta, di partecipazioni in altre società o enti costituiti o costituendi, sia in Italia che all'estero, aventi scopi affini o analoghi al proprio, purché per la misura e l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale sopra esposto;
- la stipula di mutui e finanziamenti di qualsiasi genere;
- il rilascio di garanzie reali e non reali.

Tali ulteriori attività saranno strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale sopra descritto, e saranno esercitate in modo non prevalente e, comunque, nel rispetto dei divieti sanciti dalla legge.

3.3. E' in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di qualunque attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria" e, se non nei casi e nella piena osservanza di quanto previsto dalla legge, di tutte le attività riservate a particolari persone fisiche o giuridiche.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è fissata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050).



ARTICOLO 5 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

PORTE SECONDA - CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI E QUOTE

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI

6.1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi).

6.2. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

ARTICOLO 7 - AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE NUOVI CONFERIMENTI E INGRESSO DI NUOVI SOCI

Il capitale sociale può essere aumentato mediante offerta di nuove partecipazioni a terzi solo con il consenso di tutti i soci.

ARTICOLO 8 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

8.1. Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

8.2. Le partecipazioni sono divisibili.

8.3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

8.4. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

PORTE TERZA - FINANZIAMENTI SOCI E TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

9.1. I soci possono effettuare finanziamenti a favore della società, in conto capitale o ad altro titolo, con o senza obbligo di rimborso, in conformità e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, ivi compresa in particolare la normativa riguardante la raccolta di risparmio tra il pubblico.

9.2. Salvo che sia diversamente stabilito, i finanziamenti di cui al punto precedente sono da intendersi infruttiferi di interessi.

9.3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del codice civile.

ARTICOLO 10 - TITOLI DI DEBITO

La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni ed ai limiti previsti dalla legge.

PORTE QUARTA - TRASFERIMENTI DELLE PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 11 - TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI. PRELAZIONE


11.1. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a

puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

11.2. Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi a terzi la propria quota o parte di essa (cd. "offerente") la dovrà offrire in prelazione agli altri soci (cd. "oblato"), in proporzione al numero di quote da ciascuno di essi possedute, a parità di condizioni e osservando le seguenti norme.

11.3. Il socio offerente dovrà inviare una comunicazione (cd. "denuntiatio") a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata a/r da recapitarsi al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso Registro delle Imprese. La denuntiatio equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del codice civile e deve contenere l'intenzione di trasferire la partecipazione, le generalità dei terzi interessati e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il corrispettivo e le modalità di pagamento. Qualora il corrispettivo della alienazione sia di natura infungibile, oppure si tratti di cessione a titolo gratuito, il socio intenzionato ad alienare dovrà indicare la somma di denaro corrispondente al valore della quota che si intende cedere. In mancanza delle indicazioni di cui ai precedenti punti, la denuntiatio sarà considerata priva di effetti.

11.4. I soci che intendano accettare dovranno far pervenire al socio offerente, presso il suo domicilio come risultante dal Registro delle Imprese, la dichiarazione di esercizio della prelazione a mezzo lettera raccomandata a/r da inviarsi entro trenta giorni dalla data del ricevimento della denuntiatio. Tale dichiarazione equivale ad accettazione della proposta contrattuale. Nell'accettazione, i soci potranno manifestare la loro eventuale volontà contraria all'accrescimento come appresso indicato. Qualora il corrispettivo della alienazione sia di natura infungibile, oppure si tratti di cessione a titolo gratuito, ciascun socio può chiedere, sempre nel rispetto del termine di trenta giorni sopra indicato, che il valore della partecipazione sia determinato mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui si trova la sede legale della società. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del



pacchetto di controllo della società. Entro trenta giorni dalla avvenuta conoscenza della relazione dell'esperto, il socio interessato potrà esercitare la prelazione nei modi e nei termini indicati nel presente articolo.

11.5. Il trasferimento si intenderà perfezionato nel momento in cui l'offerente viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte, secondo le modalità indicate nei punti precedenti. Il socio cedente e il cessionario concorderanno la ripetizione del contratto in forma idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

11.6. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore dei soci che non vi abbiano rinunciato espressamente e contestualmente all'atto dell'esercizio della prelazione.

11.7. Se l'accettazione fatta dai destinatari o da alcuni di essi non sarà tempestiva e non riguarderà complessivamente tutta la quota offerta, la proposta contrattuale si intenderà revocata e l'offerente sarà libero di trasferire a terzi la quota preventivamente offerta in prelazione, purché il trasferimento abbia luogo entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni, come sopra indicato, per l'accettazione dell'offerta. Tale trasferimento dovrà avvenire ad un corrispettivo non inferiore a quello indicato dall'offerente nella denunzia.

11.8. I trasferimenti a terzi in violazione del diritto di prelazione dei soci, come sopra regolamentato, saranno privi di effetto nei confronti della società.

11.9. Le disposizioni contenute in questo articolo non si applicano in caso di intestazione fiduciaria da parte del socio a società fiduciarie e reintestazione della quota da queste ultime al socio medesimo.

ARTICOLO 12 - TRASFERIMENTO PER SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto, questi ultimi dovranno nominare un rappresentante comune.

PARTI QUINTA - RECESSO ED ESCLUSIONE

ARTICOLO 13 - RECESSO

13.1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

13.2. Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata a/r spedita alla società.

13.3. La spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa che legittima il

recesso oppure, qualora la causa del recesso sia costituita da una decisione soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese, entro quindici giorni dall'iscrizione stessa.

13.4. Sono salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa.

ARTICOLO 14 - ESCLUSIONE

Non sono previste specifiche cause di esclusione per giusta causa dei soci.

PARTI SESTA - ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 15 - COMPETENZE DEI SOCI E METODI DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

15.1 Sono di competenza dei soci le decisioni sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.2. Le decisioni sono adottate con deliberazione assembleare.


ARTICOLO 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo. Il luogo di convocazione può essere anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

16.2. L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che va fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal Registro delle Imprese), tale comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nell'avviso di comunicazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

16.3. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

16.4. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco, quest'ultimo se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o il sindaco, quest'ultimo se nominato, non partecipano all'assemblea, dovranno rilasciare apposita



dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 17 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

17.1. L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo ovvero quando gli amministratori non costituiscono un consiglio, dall'amministratore più anziano, o infine, in difetto, da persona eletta dall'assemblea.

17.2. L'assemblea nomina a maggioranza assoluta un segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non si fa luogo alla nomina del segretario quando il verbale è redatto da un notaio. Le funzioni di segretario possono essere svolte dallo stesso presidente quando l'intero capitale sociale è detenuto da un unico soggetto, che sia anche amministratore unico, e ove non sia stato nominato l'organo di controllo.

17.3. Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ARTICOLO 18 - INTERVENTO, DELEGHE, VOTO, QUORUM

18.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese. Non possono partecipare i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

18.2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, anche da un non socio. La delega dovrà essere conservata dalla società a norma di legge. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni della medesima assemblea. La regolarità della delega è accertata dal presidente dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né al sindaco né ai dipendenti della società, né alle società controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

18.3. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti o astenuti. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

18.4. L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di

a tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale
i sociale e delibera a maggioranza assoluta. In ogni caso, ai
i sensi dell'art. 2479-bis terzo comma del codice civile, per
le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di
compiere operazioni comportanti una sostanziale
a modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci, è sempre richiesto il
voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà
del capitale sociale.

18.5. Sono salve le disposizioni di legge che prevedono
maggioranze più elevate.

18.6. Per introdurre, modificare o estinguere i diritti
particolari attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo
comma dell'articolo 2468 del codice civile è necessario il
consenso di tutti i soci.

ARTICOLO 19 - VERBALIZZAZIONE

19.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da
verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

19.2. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il
presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da
un notaio da lui scelto.

19.3. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e,
anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale
rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità
e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per
allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o
dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su
richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti
all'ordine del giorno.

19.4. Il verbale relativo alle delibere assembleari
comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere
redatto da un notaio.

19.5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto
pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro
delle decisioni dei soci.


PARTE SETTIMA - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

ARTICOLO 20 - AMMINISTRATORI

20.1. La società può essere amministrata, alternativamente,
a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della
nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo
di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero
esatto che verrà determinato dai soci in occasione della
nomina;
- c) da due o più amministratori (massimo cinque) con poteri
congiunti o disgiunti.

20.2. Qualora vengano nominati più amministratori senza
alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei
poteri di amministrazione, si intende costituito un



consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI AMMINISTRATORI

21.1. Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. Restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina.

21.2. Non possono essere nominati alla carica di amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

21.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annua in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare una indennità per la cessazione della carica anche mediante la formazione di un fondo di accantonamento periodico, con modalità da stabilirsi con decisione dei soci.

21.4. Gli amministratori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

ARTICOLO 22 - AMMINISTRATORE UNICO

All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

ARTICOLO 23 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente fra i suoi membri, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina.

23.2. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

23.3. Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

23.4. Il consiglio di amministrazione è convocato mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e, se nominati, al sindaco o al revisore, mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

23.5. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e, se nominato, il sindaco in carica.

23.6. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese in forma collegiale con la maggioranza assoluta dei

voti
inte
rap
23.
ver
non
dov
am
23
pi
te
re
p
c
a
s
r
c

voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

23.7. Delle deliberazioni della adunanza si redigerà un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

23.8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Gli amministratori così nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia, se per qualsiasi ragione viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio di amministrazione decade automaticamente e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio.

23.9. Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

ARTICOLO 24 - AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA O DISGIUNTA

24.1. In caso di nomina di più amministratori, senza formazione di un consiglio di amministrazione, la decisione di nomina stabilisce se i poteri di amministrazione spettano, in tutto o in parte, in via disgiunta, in via congiunta tra tutti, oppure congiuntamente ad un numero di amministratori che rappresenti la maggioranza di quelli in carica.


24.2. Ove dalla decisione di nomina non risulta se il potere di amministrazione spetti agli amministratori in via disgiunta, in via congiunta o in altro modo, si deve intendere che esso spetti a tutti gli amministratori in via disgiunta.

24.3. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società. Si applica l'art. 2258 del codice civile.

24.4. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, per il caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, trova applicazione l'art. 2257, commi 2 e 3, del codice civile.

24.5. E' fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2475 del codice civile.

ARTICOLO 25 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'



25.1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione. Gli amministratori hanno il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritengano opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono riservati alle decisioni dei soci, e salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

25.2. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa, e salvi sempre i limiti di legge.

25.3. L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

25.4. In ogni caso non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 del codice civile.

ARTICOLO 26 - RAPPRESENTANZA

26.1. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

26.2. La rappresentanza della società spetta, a seconda dei casi:

- a) all'amministratore unico;
- b) in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al presidente del medesimo, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato;
- c) in caso di amministrazione disgiunta o congiunta, agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, secondo le medesime modalità con cui sono stati attribuiti i poteri di amministrazione.

26.3. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 27 - SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

27.1. Nei casi previsti dalla legge, o comunque ove sia deciso dai soci, è nominato un organo di controllo o un revisore. L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

27.2. La scelta dell'organo di controllo o del revisore avverrà in conformità alle disposizioni di legge.

27.3. Per quanto concerne i requisiti, le competenze, i poteri e il funzionamento dell'organo di controllo si applicano le disposizioni di legge. Il tutto nell'osservanza

dell'art. 2477 del codice civile e salve le disposizioni inderogabili di legge.

PARTE OTTAVA - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 28 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

28.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

28.2. Alla chiusura di ciascun esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio a norma di legge.

28.3. Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 comma 2 del codice civile.

ARTICOLO 29 - UTILI E DIVIDENDI

29.1. Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale come per legge, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

29.2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi e nei termini fissati annualmente dall'organo amministrativo.

PARTE NONA - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 30 - SCIoglimento E NOMINA DEI LIQUIDATORI

30.1. Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

30.2. Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri e i compensi dei liquidatori.

30.3. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

ARTICOLO 31 - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE


Il procedimento di liquidazione è regolato dagli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

PARTE DECIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 32 - SOCIETÀ' UNIPERSONALE

32.1. Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

32.2. In ogni caso, se l'aumento di capitale è sottoscritto



dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione. Così, se viene meno durante la vita della società la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.

32.3. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona del socio unico, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e del nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità sopra prevista. Le dichiarazioni degli amministratori innanzi previste devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.

32.4. I contratti della società con l'unico socio e le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

32.5. Negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicato se questa ha un unico socio.

32.6. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto per il caso che le quote sociali appartengano ad un unico socio, si rinvia alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 33 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e, ove queste non dispongano in merito, le norme di legge in materia di società per azioni in quanto compatibili. Salerno, nove dicembre duemilaquattordici

F.to: Matteo Pagano

F.to: Isabella Scarpa

F.to: Corrado Sabia notaio (impronta del sigillo)

La presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di tre fogli, è conforme al suo originale e si rilascia per uso consentito.

Salerno, 21 gennaio 2015